LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE

Art. 1

Sistema educativo di istruzione e di formazione

Il sistema educativo di istruzione e di formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realta' territoriali. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di eta'. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilita' delle istituzioni scolastiche.

Versione in vigore dal 9 marzo 2000, non più in vigore dal 17 aprile 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
Estremi	Legge 10 febbraio 2000, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-riordino-dei-cicli-dell-istruzione/art-1-sistema-educativo-di-istruzione-e-di-formazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it